

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE
PROVINCIA DI TRENTO

***Verbale di deliberazione nr. 28
del Consiglio Comunale***

*Adunanza di PRIMA convocazione
Seduta PUBBLICA*

OGGETTO: disciplina transitoria per la concessione di contributi e benefici finanziari, approvazione di nuovi modelli recanti gli elementi necessari per la concessione ed erogazione di contributi.

L'anno duemiladiciassette addì **trenta** del mese di **marzo** alle ore 20.37 nella sala Consiliare di Via Dante Alighieri 1 e delle riunioni, a seguito di regolare avviso di convocazione, recapitato a termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:

FRANCO BAZZOLI
BONAZZA VALERIO
ARMANI RAFFAELE
BAZZOLI IVAN
BIANCHI LUIGI BRUNO
FORESTI PAOLA
GHEZZI PIERO
MOLINARI SUSAN
MONTE MONICA
MUSSI FRANCESCA
MUSSI LUCA
RUBINELLI WALTER
SALVADORI FRANK
VALENTI BRUNELLA
VALENTI MASSIMO

Sindaco
Vicesindaco

Assenti

X

Giust.

Assiste il Segretario comunale signor Vincenzo dr. Todaro.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Franco Bazzoli nella sua qualità di Sindaco assumendo la presidenza della seduta già aperta alle ore 20.37 introduce la trattazione sull'oggetto suindicato preliminare al n. 11 dell'ordine del giorno diramato con n. prot.2643 del 24 marzo 2017.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, che copia della presente deliberazione è pubblicata
dal giorno 10 APR 2017

All'albo pretorio e telematico ove rimarrà esposto per 10 giorni interi consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Vincenzo dr. Todaro



Oggetto: Disciplina transitoria per la concessione di contributi e benefici finanziari, approvazione di nuovi modelli recanti gli elementi necessari per la concessione ed erogazione di contributi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che;

- come è noto il Comune di Sella Giudicarie è stato istituito a decorrere dal 1° gennaio 2016, con L.R. 24 luglio 2015, n. 17, con la contemporanea estinzione dei Comuni di Lardaro, Bondo, Breguzzo e Roncone,
- ognuno dei Comuni aveva una propria disciplina per la concessione di contributi, e a rigore, fino a quando non vi sia una nuova disciplina unitaria, si sarebbe dovuto continuare ad applicare tali regolamenti, sui territori di riferimento originari in esecuzione dell'art. 7 della Legge Istitutiva che prevede che
 1. *Fino all'esecutività degli atti e dei provvedimenti del nuovo ente continuano ad applicarsi gli atti e i provvedimenti dei singoli Comuni negli ambiti territoriali dei Comuni di origine*
- tali regolamenti si ispirano a principi comuni di base, ma con differenze circa la documentazione da presentare, e circa le scadenze da osservare;
- inoltre non sempre è facile stabilire quale regolamento debba applicarsi, perché molte associazioni di volontariato svolgono le loro attività sul territorio comunale in un ambito più vasto rispetto a quello che si identifica nel territorio di uno degli ex Comuni;
- e comunque la situazione può dare luogo a contrasti interpretativi ed a discriminazioni se non si adottano dei criteri comuni circa i presupposti ai quali le domande di contributi ordinari e straordinari devono fare riferimento, e circa le modalità di rendicontazione dei contributi straordinari;

Evidenziato che la concessione ed erogazione dei contributi comunque è correlata al fatto che i soggetti finanziati si pongono sostanzialmente in posizione strumentale rispetto al Comune in quanto di fatto esercitano, con modalità semplificate e penetrazione nel tessuto sociale, ed efficacia, assicurata da una diretta partecipazione degli interessati stessi, finalità istituzionali di interesse locale inerenti allo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ai sensi dell'art. 2, del testo unico sull'ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.,

Evidenziato che proprio nella consapevolezza dell'importanza dei Contributi nel tessuto sociale in attesa di studiare e formulare un nuovo regolamento per i contributi, per consentire comunque che il Comune potesse concedere ed erogare dei contributi, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 28 luglio 2016, sono stati introdotti degli schemi di domanda di contributi ordinari e straordinari e di rendicontazione dei contributi straordinari, che indicano i requisiti minimi e la documentazione da presentare per ottenere i contributi, facendo sì che nella sostanza tali schemi assumono caratteristica regolamentare perché indicano i contenuti ed i documenti in presenza dei quali è possibile richiedere ed ottenere i contributi, e consentono di assicurare condizioni di uniformità e senza discriminazioni, e poi con la stessa deliberazione per completare il quadro di riferimento, sempre evitando discriminazioni, si è previsto che una volta sussistenti i requisiti e la documentazione previsti nei modelli predisposti, alle domande di contributo, da chiunque presentate si sarebbero potute applicare le disposizioni più favorevoli riscontrabili, per il tipo di domanda e di contributo, nel più favorevole dei regolamenti dei precedenti comuni, introducendo così un equo ed uniforme criterio di valutazione;

Ricordato anche che con la stessa deliberazione, per dar modo di uniformare molte domande di contributo che erano pervenute presentate con forme piuttosto eterogenee e per dar modo a soggetti che non avevano presentato domanda di contributo in dubbio sulle modalità di presentazione, avendo difficoltà a sapere quale regolamento applicare, comunque di avere tempi comodi per presentarle, si era fissato un termine finale al 31 ottobre 2016, per la presentazione delle domande di contributo ordinario, o per la regolarizzazione di quelle già presentate, in adeguamento agli schemi approvati, ed inoltre si è stabilito per esigenze di semplificazione, che per i contributi ordinari sotto i 500,00 Euro si sarebbero potute applicare le disposizioni dei regolamenti preesistenti (con ciò intendendosi senza distinzioni

territoriali) più favorevoli a permettere l'erogazione anche in mancanza di domande caratterizzate dalla formalità richiesta in base ai modelli approvati;

Evidenziato ora che ancora non è stato predisposto un nuovo regolamento per la concessione dei contributi del Comune di Sella Giudicarie, trattandosi di argomento in corso di approfondimento di particolare complessità e tuttavia è opportuno precisare per l'anno 2017 delle modalità con le quali comunque chi lo voglia possano presentare comunque delle domande di contributo;

Ritenuto per il momento di continuare con le modalità transitorie fino a quando non sia definito un nuovo regolamento, per quanto riguarda le eventuali domande di contributi ordinari per l'attività corrente e contributi per singole iniziative, quali acquisti, manifestazioni, lavori, utilizzando i modelli di domanda e di rendicontazione unificati già introdotti con la deliberazione n. 28 del 28 luglio 2016, che nel loro insieme assumono in concreto una disciplina regolamentare laddove fissano requisiti e documenti necessari per ottenere la concessione, e l'erogazione dei contributi nel caso dei contributi per specifiche iniziative, e prevedendo che una volta presentati gli elementi richiesti nei modelli si applichino i criteri per la concessione ed erogazioni più favorevoli alla domanda, tra quelli contenuti nei regolamenti vigenti nei Comuni preesistenti al momento della fusione,

Evidenziato peraltro che proprio perché si è in fase di predisposizione di un nuovo regolamento unificato è preferibile comunque fare in modo che qualora ci si riesca in termini sufficienti esso possa introdurre la propria disciplina da applicarsi durante l'anno e quindi, per ottenere questo risultato di stabilire che per il momento non operano termini per la presentazione delle domande per ottenere contributi ordinari a sostegno dell'attività, che saranno introdotti comunque in un successivo momento;

Visti i seguenti pareri del segretario comunale da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi degli artt. 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, e s.m.i, così come da ultimo modificati dall'art. 1, comma 1, lett. a) b) c) della L.R. 15 dicembre 2015 n. 31, come segue:

- parere favorevole sulla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente;
- parere di regolarità contabile, quale attuale responsabile del servizio finanziario;

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige D.P.G.R. 1° febbraio 2005, n. 3/L, ed in particolare gli articoli 26, 27, 28, 29 ed 81;

Visti gli artt. 1 e 19 bis della L.P. 30 novembre 1992, n. 23)

A voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di stabilire che attualmente le domande di contributi ordinari e straordinari e di erogazione dei contributi straordinari, vanno presentate indicando i requisiti minimi e la documentazione da presentare definiti con gli schemi di domanda già introdotti con la deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 28 luglio 2016, e che costituiscono gli elementi necessari per concedere ed erogare i contributi;
- 2) Di mantenere in essere, in via transitoria, e fino all'introduzione di nuove disposizioni regolamentari, per quanto riguarda i contributi che siano richiesti secondo i modelli già introdotti con la deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 28 luglio 2016, ordinari o per specifiche iniziative, il criterio generale per cui, una volta sussistenti i requisiti e la documentazione previsti nei modelli predisposti, alle domande di contributo, da chiunque presentati, si applicheranno le disposizioni più favorevoli riscontrabili, per il tipo di domanda, nei regolamenti dei precedenti Comuni di Lardaro, Bondo, Breguzzo e Roncone, che come tali trovano ora applicazione sull'intero territorio del nuovo Comune, senza delimitazioni rispetto alla collocazione delle attività oggetto di finanziamento;
- 3) Di stabilire che in via transitoria non sussiste un termine per la presentazione di domande di contributo ordinario a sostegno dell'attività che viene svolta durante l'anno 2017, e comunque non si applicano i termini previsti dai regolamenti per la concessione di contributi dei Comuni estinti;

Avverso la presente deliberazione sono ammessi

-
- opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi della L.R. 4.1.1993 n. 1 e successive modificazioni;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, o in alternativa;
 - ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

Oggetto: Disciplina transitoria per la concessione di contributi e benefici finanziari, approvazione di nuovi modelli recanti gli elementi necessari per la concessione ed erogazione di contributi

Pareri ai sensi degli artt. 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, e s.m.i, così come da ultimo modificati dall'art. 1, comma 1, lett. a) b) c) della L.R. 15 dicembre 2015 n. 15.

Art. 56 (Responsabilità del segretario comunale e dei dirigenti delle strutture)

1. Su ogni proposta di deliberazione del consiglio o della giunta che non sia mero atto di indirizzo sono acquisiti il parere sulla regolarità tecnica del responsabile della struttura competente e, qualora la deliberazione comporti riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il parere sulla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Il consiglio o la giunta che non intendano conformarsi ai pareri stessi devono darne adeguata motivazione nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili delle strutture, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

Art. 56-ter (Controllo di regolarità amministrativa e contabile)

1. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva della formazione della deliberazione, dal responsabile della struttura competente ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il controllo di regolarità contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile nella fase preventiva della formazione della deliberazione e il rilascio del visto attestante la copertura finanziaria nella fase successiva all'adozione delle determinazioni di impegno di spesa da parte dei responsabili dei servizi.

Visti gli artt. artt. 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, e s.m.i, sulla proposta della deliberazione inerente quanto indicato in oggetto, si esprime

- parere favorevole sulla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente
- parere favorevole di regolarità contabile.

in data 26/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
VINCENZO TODARO

Parere relativo a quanto disposto con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 30/3/17 ed in essa inserito.

IL SEGRETARIO COMUNALE
VINCENZO TODARO



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Franco Bazzoli



IL CONSIGLIERE DESIGNATO
Valerio Bonazza

IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 79, del D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.

Lì,

IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì

IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALBO TELEMATICO

<https://www.albotelematico.tn.it/bacheca/sella-giudicarie>

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, senza riportare denuncia di vizi di legittimità o di incompetenza.

Addì

IL SEGRETARIO
Todaro dr. Vincenzo
